

**DELIBERAZIONE 16 MAGGIO 2014**  
**215/2014/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN**  
**MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 maggio 2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i. (di seguito: d.lgs. 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011) approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 78/11 (di seguito: deliberazione VIS 78/11).
- la deliberazione dell'Autorità 173/2014/S/eel.

## FATTO

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
2. Con deliberazione VIS 78/11, l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti delle predette imprese, tra cui AMAIE S.p.A. (di seguito: AMAIE), procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie – e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi – per il mancato rispetto dell'art. 8, comma 1, citato. In particolare ad AMAIE è stata contestata, al 31 dicembre 2009, l'inosservanza in misura al 50% delle soglie (rispettivamente del 65% e 100%) previste per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55kW e presso quelli con potenza disponibile *superiore* a 55kW.
3. Nel corso dell'istruttoria AMAIE ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 25001 del 3 ottobre 2011).
4. Con nota 19 giugno 2013 (prot. Autorità n. 0022284), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

## VALUTAZIONE GIURIDICA

5. L'art. 13, della direttiva 2006/32/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
6. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
  - *inferiore o uguale* a 55kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 65% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2009 (art. 8, comma 1, lett. a);
  - *superiore* a 55kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo relativi a clienti non domestici, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
7. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese

distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40 del TIT 2008-2011 prevede:

- in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate dal citato art. 8, comma 1, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
  - in caso di inadempienza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
8. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione misura per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte di AMAIE, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione n. 292/06 in misura superiore al 50%. Segnatamente è emersa l'inadempienza del 50% (oltre la soglia del 50% rilevante ai soli fini dell'applicazione della penale) rispetto ai misuratori elettronici da installare presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55kW (65% del numero totale dei punti di prelievo) e l'inadempienza del 50% (oltre la soglia del 50% rilevante ai soli fini dell'applicazione della penale) rispetto ai misuratori elettronici da installare presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *superiore* a 55kW (100% del numero totale dei punti di prelievo). Presso i predetti punti di prelievo non risultava quindi installato alcun misuratore elettronico.

#### ARGOMENTAZIONI DI AMAIE S.P.A.

9. Con la memoria 3 ottobre 2011, AMAIE, dopo aver dichiarato di non aver installato i misuratori elettronici secondo il programma dell'Autorità, ha chiesto la sospensione del presente procedimento con la concessione di un nuovo termine per l'adempimento degli obblighi relativi all'installazione dei misuratori elettronici o, in subordine, l'applicazione della sanzione nella misura minima, svolgendo a tal fine le seguenti argomentazioni.
10. La società, al fine di giustificare la propria condotta, ha innanzitutto rappresentato i travagliati rapporti – già resi noti all'Autorità in una missiva inviata in data 22 settembre 2009 – intercorsi con Enel Distribuzione S.p.A., che gestisce il servizio di distribuzione nella parte del territorio del Comune di Sanremo non servito da AMAIE.
11. La società fa riferimento alle iniziative intraprese dalla stessa al fine di unificare la gestione del servizio di distribuzione all'interno del territorio comunale. In particolare, AMAIE avrebbe perseguito l'obiettivo di acquisire il ramo d'azienda di Enel Distribuzione S.p.A. afferente allo svolgimento del servizio di distribuzione nel territorio del Comune di Sanremo, stipulando nel 2004 un Protocollo d'intesa finalizzato alla definizione di un valore concordato di cessione.
12. In particolare, nella memoria 3 ottobre 2011, la società ha riferito che *“l'acquisto programmato della rete Enel del Comune di Sanremo avrebbe comportato la necessità di integrare nella rete AMAIE anche i misuratori elettronici posati da Enel Distribuzione sulla propria rete locale che, ad oggi,*

*conta 21.000 (ventunomila) utenti, pari al 41% del totale, computando i circa 30.000 (trentamila) utenti della scrivente azienda”.*

13. Successivamente alla missiva del 2009 e dopo un periodo di trattative, AMAIE avrebbe formalizzato la propria proposta ad Enel Distribuzione S.p.A., che quest’ultima avrebbe rifiutato richiedendo un corrispettivo sensibilmente maggiore.
14. Considerata l’inconciliabilità delle posizioni, AMAIE avrebbe interrotto le trattative e, nel novembre 2010, avrebbe richiesto al Collegio arbitrale di cui all’art.9 d. lgs. 79/99 il completamento della procedura.
15. Con specifico riferimento all’obbligo di installazione dei misuratori elettronici, la società, pur segnalando il mancato raggiungimento dell’obiettivo di installazione di misuratori elettronici almeno nel 95% del numero totale dei punti di prelievo entro il 31 dicembre 2011, ha informato di avere avviato iniziative volte all’adempimento dell’obbligo.
16. In particolare AMAIE, atteso che Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe già installato circa 17.000 misuratori elettronici di propria produzione sul territorio comunale di Sanremo, aveva ritenuto di adeguarsi e, in data 20 dicembre 2007, aveva quindi richiesto ad Enel Distribuzione S.p.A. un’offerta tecnico-economica per la fornitura da parte della stessa dei gruppi di misura, riservandosi di acquistare separatamente il sistema gestionale.
17. Considerato il rifiuto opposto da Enel Distribuzione S.p.A. con nota 27 febbraio 2008, AMAIE avrebbe dapprima posto la tematica d’acquisto dei misuratori elettronici all’interno delle infruttuose trattative d’acquisto del ramo d’azienda e, in un secondo momento, avrebbe provveduto ad inoltrare ad Enel Distribuzione S.p.A. ulteriori richieste d’acquisto dei misuratori elettronici, rimaste inevase (5 febbraio 2009 e 15 giugno 2011).

#### *VALUTAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI DI AMAIE S.P.A.*

18. Con la memoria 3 ottobre 2011, AMAIE ha ammesso la violazione degli obblighi in materia di installazione di misuratori elettronici (*“mancata installazione dei misuratori elettronici secondo il programma vigente dell’Autorità”*).
19. La società ha addotto due circostanze a giustificazione della propria condotta.
20. La prima attiene alle vicende relative all’acquisto del ramo di azienda di Enel Distribuzione S.p.A. afferente allo svolgimento del servizio di distribuzione nel territorio del Comune di Sanremo. Tuttavia, le asserite trattative, di esito prevedibilmente incerto, non costituiscono un impedimento all’adempimento dell’obbligo di installazione dei misuratori elettronici, che avrebbe potuto essere programmato ed effettuato in costanza delle stesse. Tanto più se si considera che AMAIE era consapevole del fatto che, pur a fronte dell’esito positivo delle trattative, avrebbe comunque dovuto acquisire ulteriori misuratori rispetto a quelli già installati sui punti di prelievo di competenza di Enel Distribuzione S.p.A. per raggiungere le soglie previste dalla regolamentazione – nella nota del 2009 essa affermava che l’integrazione delle reti delle due società avrebbe comportato il raggiungimento degli obiettivi di installazione dei contatori elettronici per 16.000 dispositivi, pari al 32% dei punti di misura – e che il negoziato si è protratto oltre il termine 31 dicembre 2009. In altre parole la

- società era consapevole che l'eventuale acquisizione del ramo d'azienda non avrebbe comunque consentito l'adempimento dell'obbligo nei termini prescritti.
21. La seconda motivazione attiene alle vicende relative all'acquisto dei prescritti misuratori elettronici, per il quale la società ha presentato ripetute richieste ad Enel Distribuzione S.p.A. Al riguardo AMAIE, producendo solamente documentazione attestante il rifiuto, peraltro risalente al 27 febbraio 2008, opposto dall'operatore nazionale che pure offriva soluzioni alternative, non ha adeguatamente comprovato l'impossibilità di adempiere in altro modo agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione n. 292/06. Le motivazioni addotte, quindi, non costituiscono una giustificazione idonea a far venir meno la responsabilità di AMAIE per la violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) e b) dell'Allegato A della deliberazione n. 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011.
  22. Considerata, inoltre, la mancata installazione dei prescritti misuratori elettronici relativi ai punti di prelievo con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55kW nonché di quelli presso i punti di prelievo con potenza disponibile *superiore* a 55kW – così come emerge dalle comunicazioni rese dall'operatore nell'ambito della raccolta dati dell'Autorità di cui all'art. 10 della deliberazione n. 292/06 – permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lett. b), della deliberazione di avvio del procedimento.
  23. Peraltro è necessario individuare, ad esito di un separato procedimento, un meccanismo di riconoscimento dei costi del servizio di misura tale da riflettere l'inefficienza e l'inefficacia del servizio ove perdurasse l'inadempimento all'obbligo di installazione dei misuratori elettronici in bassa tensione di cui all'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 292/06.

#### QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

24. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
25. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di AMAIE ha disatteso norme finalizzate ad implementare l'installazione dei misuratori elettronici. I misuratori elettronici sono funzionali a garantire al cliente una fatturazione basata su prelievi effettivi e nel contempo offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò consente al cliente non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche eventualmente indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi in termini di concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione. A tal proposito rileva in particolare che, al 31 dicembre 2009, AMAIE non aveva installato alcun misuratore in punti di prelievo con potenza disponibile *inferiore, uguale o superiore* a 55kW e che allo stato attuale l'inadempimento non risulta cessato.

26. Con riferimento *all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
27. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
28. In merito *alle condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato dell'anno 2010 è pari a circa euro 4.284.885

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di AMAIE S.p.A., del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, TIT 2008-2011;
2. di prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, ad AMAIE S.p.A. di adempiere, entro 300 (trecento) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alle prescrizioni regolamentari in materia di installazione dei misuratori elettronici che tuttora risultano non ottemperate;
3. di irrogare, ad AMAIE S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro € 428.400 (quattrocentoventottomilaquattrocento);
4. di ordinare, ad AMAIE S.p.A., di pagare la sanzione, di cui al precedente punto 3, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare, ad AMAIE S.p.A., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad AMAIE S.p.A., Via Armea n. 96, 18038 Sanremo (IM) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

16 maggio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*